



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO

anno sportivo **2017-2018**

Ufficio Giudice Sportivo

Decisione n. GSP17223

Data: 09/03/2018

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 06/03/2018 relativo all'incontro (11094) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Sill (BZ) il 06/03/2018 tra Foxes J. Academy Bolzano U17 (718) e HC Aosta Gladiators U17 (612).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

Sospensione sino al 09/04/2018 inflitte al giocatore **Biccu Roberto** (società A.s.d. H.c. Aosta Gladiators 612) per violazione degli artt.13.1 del Codice delle Penalità e 50, n.1, lett. d) del Regolamento di Giustizia .

D) Motivazione:

Biccu Roberto : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 44,00 il predetto giocatore, trovandosi nella zona di difesa, lontano dall' azione di gioco che si stava sviluppando a centrocampo, colpiva un giocatore avversario con il bastone impugnato a due mani all' altezza del collo, vicino all' orecchio. Il giocatore colpito rimaneva disteso sul ghiaccio e dopo l' intervento dei sanitari e le cure del caso riprendeva il gioco.

L' arbitro fa presente come il fallo punito sia apparso di cattivo esempio per gli altri atleti presenti sul campo, soprattutto in considerazione della giovane età dei contendenti.

Il Biccu Roberto veniva punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 127 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, la condotta punita dal direttore di gara appare particolarmente grave sia per la violenza della carica, che per il fatto che essa sia stata perpetrata con il bastone e per di più all' altezza della testa, organo vitale. Tale ultima circostanza evidenzia poi anche una chiara intenzione lesiva da parte del Biccu Roberto e poco importa, ai fini disciplinari, che l' avversario colpito non abbia (fortunatamente) riportato lesioni apparenti.

Ritenuto, infine, che il fallo sia stato commesso per futili motivi, in quanto avulso dal contesto del gioco ed abbia messo concretamente in pericolo l'altrui incolumità ed altresì considerato che detto fallo evidenzia una chiara propensione alla violenza più gratuita, assolutamente inaccettabile, soprattutto in rapporto alla giovane età dell' atleta, ritiene questo Giudice Sportivo di dover punire severamente l'illecito comportamento segnalato, infliggendo la sanzione disciplinare della **sospensione** da ogni attività agonistica e sportiva per la durata di **30 (trenta) giorni**.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. H.c. Aosta Gladiators (612).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi